

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 5 - Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a. In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, la superficie imponibile è ripartita in uguale misura tra ciascun nucleo familiare coabitante.
- a *bis*. In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, l'ufficio impositore richiede all'ufficiale di anagrafe di provvedere alla mutazione d'ufficio delle relative posizioni anagrafiche secondo quanto previsto dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more dei predetti aggiornamenti anagrafici, il tributo è calcolato per ciascun nucleo coabitante sulla totalità della superficie imponibile, secondo la tariffa di riferimento.
- a *ter*. In caso di coabitazione nella medesima unità immobiliare di più nuclei familiari non legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, tra i quali sussistano rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, infermieri, baby-sitter ed in generale tutti i lavoratori addetti al funzionamento della vita), il tributo è calcolato unicamente in capo alla famiglia datrice di lavoro per l'intera superficie imponibile e per la somma dei componenti ciascun nucleo familiare.
- b. In caso di utilizzo esclusivo, diverso da quello di cui alla precedente lettera a), di porzioni di fabbricati, opportunamente verificabile dall'ufficio, l'obbligazione tributaria è frazionabile tra diversi soggetti passivi, secondo

Testo modificato

Art. 5 – Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:

- a. [Abrogato].
- a *bis*. [Abrogato].
- a *ter*. [Abrogato].
- b. In caso di utilizzo esclusivo di porzioni di fabbricati ad uso non domestico, opportunamente verificabile dall'ufficio, l'obbligazione tributaria è frazionabile tra diversi soggetti passivi, secondo

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

quanto da ciascuno dichiarato, sempre che il totale delle superfici dichiarate corrisponda all'intera superficie tassabile dell'immobile. In tal caso il vincolo di solidarietà sussiste unicamente tra i co-utilizzatori esclusivi della medesima frazione d'immobile.

- c. [omissis].
- d. [omissis].
- e. [omissis].

Testo modificato

quanto da ciascuno dichiarato, sempre che il totale delle superfici corrisponda all'intera superficie tassabile dell'immobile. In tal caso il vincolo di solidarietà sussiste unicamente tra i co-utilizzatori esclusivi della medesima frazione d'immobile.

- c. [omissis].
- d. [omissis].
- e. [omissis].

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 6 - Esclusioni

1. – [omissis]
2. lett. a) – l) [omissis]
 - m. superfici di locali ed aree scoperte di utenze non domestiche ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come individuati nel vigente regolamento comunale di assimilazione, al cui smaltimento sono obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; ovvero, anche in assenza di tale obbligo, i locali adibiti ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli o di prodotti, materie o scarti derivanti da attività agricola, purché inidonei, per l'effettivo uso cui sono stabilmente destinati, anche alla produzione di rifiuti urbani o assimilati. In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, la determinazione della superficie complessiva assoggettata al tributo, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti urbani e assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie una percentuale di riduzione del 30%;
2. lett. n) [omissis]
- 3 – 7. [omissis]

Testo modificato

Art. 6 - Esclusioni

1. – [omissis]
2. lett. a) – l) [omissis]
 - m. superfici di locali ed aree scoperte di utenze non domestiche ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come individuati nel vigente regolamento comunale di assimilazione, al cui smaltimento sono obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; ovvero, anche in assenza di tale obbligo, i locali adibiti ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli o di prodotti, materie o scarti derivanti da attività **economica** agricola, purché inidonei, per l'effettivo uso cui sono stabilmente destinati, anche alla produzione di rifiuti urbani o assimilati. In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, la determinazione della superficie complessiva assoggettata al tributo, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti urbani e assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie una percentuale di riduzione del 30%;
2. lett. n) [omissis]
- 3 – 7. [omissis]

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza

1. – [omissis]

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Dal numero complessivo degli occupanti sono comunque esclusi i componenti che risultino in servizio lavorativo o di volontariato fuori dal comune, quelli degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, quelli domiciliati in altri comuni per motivi di studio e comunque tutti quelli che risultino assenti per un periodo non inferiore a 183 giorni per ciascun anno d'imposta. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato per il periodo documentato e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la richiesta, eventualmente rinnovabile.

2 bis [omissis]

3 – 4. [omissis]

Testo modificato

Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza

1. – [omissis]

1 bis. Nel caso di due o più nuclei familiari coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. La tassa resta intestata al soggetto che per primo ha dichiarato l'occupazione dell'immobile. Nel caso in cui l'occupazione venga contemporaneamente dichiarata, la tassa è intestata al titolare del foglio famiglia anagraficamente più anziano.

2. Dal numero complessivo degli occupanti anagrafici sono esclusi i componenti residenti ma assenti per ragioni di servizio lavorativo, volontariato, studio o ricerca, domiciliati in comuni che distano oltre 150 chilometri dal comune di Monopoli calcolati dal sito www.viamichelin.it con opzione percorso più breve e mezzo auto. Sono inoltre esclusi, indipendentemente dal comune di domiciliazione, i componenti degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi o istituti penitenziari. In tutti i casi, l'assenza dal nucleo familiare dev'essere non inferiore a 183 giorni, anche discontinui, per ciascun anno d'imposta. L'esclusione è applicata su richiesta dell'interessato ed è riconosciuta solo per i periodi debitamente documentati. Qualora l'assenza si protrae a tempo indeterminato, la richiesta deve essere rinnovata per ciascun anno solare. Non si richiede il rinnovo annuale per i componenti degenti o ricoverati in modo permanente presso case di cura o di riposo.

2 bis [omissis]

3. – 4. [omissis]

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

Testo attuale

Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche

1. – [omissis]

2. Sono esentati nell'anno dal pagamento del tributo i locali adibiti ad abitazione di residenza occupati da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE paria zero. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE non superiore a euro 7.500,00. La tariffa è altresì ridotta del 25% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE superiore a euro 7.500,00 ed inferiore ad euro 10.000,00. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è subordinato alle modalità di cui al successivo articolo 16, comma 4 bis.

3 – 5. [omissis]

Testo modificato

Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche

1. – [omissis]

2. Sono esentati nell'anno dal pagamento del tributo i locali adibiti ad abitazione di residenza occupati da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE paria zero. La tariffa è ridotta del 50% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE non superiore a **euro 8.000,00**. La tariffa è altresì ridotta del 25% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE superiore a **euro 8.000,00** ed inferiore ad euro 10.000,00. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è subordinato alle modalità di cui al successivo articolo 16, comma 4 bis.

3. – 5. [omissis]